

Accordo di rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della provincia di Bergamo approvato all'unanimità dall'Assemblea del

Visti	Costituzione della Repubblica Italiana, Artt 33 e 117 L. Reg Lombardia n. 19/2007 , "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" L. 241/90, art. 15 , per il quale 'le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune' DPR 275/99 , Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell' art.21 della L. 59/97, art. 7 (Reti di scuole) integralmente richiamato a piè di pagina ¹ DI 44/01 , Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, con riferimento specifico agli artt. 31 (Capacità negoziale), 32 (Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale) e 33 (Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale) D.LVO 163/06 Regolamento su appalti, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. L. 62/2000 , Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, art. 1 sintetizzato a piè di pagina ²
Anche su sollecitazione	del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia , tendente a dare massimo, libero e ordinato sviluppo alla dimensione sistematico reticolare delle diverse articolazioni di autonomia e responsabilità delle scuole statali e paritarie, anche all'interno della riorganizzazione complessiva della governance del sistema di istruzione pubblica regionale
Assunta	l'indispensabilità di solidi sistemi di reti scolastiche territoriali generali per consolidare e sviluppare, tanto più nella congiuntura economica presente, tradizioni e responsabilità nazionali e internazionali di massima eccellenza della scuola lombarda

i Dirigenti Scolastici ed i Gestori di Scuole paritarie di cui all'allegato elenco,
in qualità di legali rappresentanti delle relative scuole statali e paritarie

condividono e sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI RETE GENERALE

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Denominazione, pertinenza territoriale, nature giuridiche dei membri, responsabilità, adesioni

- La rete scolastica generale é istituita dai soggetti firmatari dirigenti scolastici delle scuole statali e gestori di scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Bergamo, individuata come contesto idoneo sia per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali e gli stakeholder di riferimento, sia per la dimensione di scala adeguata, sul piano economico – finanziario e organizzativo, allo sviluppo di una progettualità generale efficace ed efficiente.
 - Assume il nome di 'Rete generale del sistema pubblico di istruzione dell'ambito territoriale della provincia di Bergamo_(successivamente 'Rete Generale')
-

- c) E' fatta comunque salva la possibilità, per le altre istituzioni scolastiche statali e paritarie territorialmente pertinenti, di aderire a pieno titolo alla Rete Generale in fase successiva all'istituzione, su semplice richiesta formale con contestuale sottoscrizione del presente atto
- d) Rimangono impregiudicate
 - I. le distinte nature giuridiche delle scuole statali con autonomia funzionale, che rimangono soggetti giuridici a se stanti, e delle scuole paritarie
 - II. le soggettive responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo, civile e penale

Art. 3 Finalità

Il presente accordo, nel contesto territoriale di riferimento, ha per fini **il sostegno dell'Autonomia organizzativa e didattica delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Generale e la costruzione della governance territoriale in condivisione progressiva con la governance regionale, attraverso**

- a. l'autonoma e coordinata definizione e realizzazione di iniziative, progettualità e forme comuni nelle offerte e nei servizi scolastici, in relazione ai bisogni formativi che emergono dal Territorio, con il supporto dei relativi dipendenti Uffici decentrati territoriali nell'ambito di linee, indirizzi e strategie di pertinenza della Direzione Generale per la Lombardia.
- b. lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri attori istituzionali (Comuni, Province, Asl, Prefetture, ...) e stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università, ...) per l'adattamento o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.

Art. 4 Materie

- a) La Rete Generale, nel rispetto dell'autonoma prosecuzione di attività e servizi formativi ed amministrativi già dimostratisi territorialmente efficaci ed efficienti, concentra la propria azione anche in raccordo con Usr per la Lombardia, sulle seguenti materie fondamentali

Autovalutazione e rendicontazione sociale

Dematerializzazione e scuola digitale

Expo (misure e azioni nazionali, regionali e territoriali)

Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata)

Innovazioni metodologico-didattiche

Integrazioni scuola lavoro (orientamento, alternanza, riprofilature territoriali delle competenze curriculari di istruzioni tecnica e professionale, placement)

Internazionalizzazione (sviluppo scambi, diffusione lingue straniere), supporto della metodologia CLIL

Misure di accompagnamento all'attuazione delle Indicazioni Nazionali: formazione, ricerca azione e documentazione

Promozione Ict nella didattica (formazione formatori, azioni progettuali consistenti) e nell'organizzazione

Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole

Successo formativo: contenimento della dispersione scolastica; Bisogni educativi speciali (Bes: diversa abilità, Dsa, disturbi evolutivi o del contesto socio familiare, alunni con cittadinanza non italiana neo arrivati, ...)

Valutazione studenti, sistema nazionale di valutazione e trattamento-impiego proattivi degli esiti INValSI

- b) Il repertorio di materie può essere integrato su determinazione di volta in volta della rete stessa.

Art. 5 Compiti

La Rete Generale, per le finalità e sulle materie richiamate,

- a) Sostiene, promuove, configura coordina e realizza attraverso le sue articolazioni le progettualità locali comuni di servizi e offerte formative
- b) Condivide le risorse finanziarie ed umane necessarie al raggiungimento delle proprie finalità dalle diverse fonti
- c) provvede in particolare alla gestione di risorse economiche ed umane specificamente messe a disposizione territoriale dalla direzione generale di Usr, previa intesa formale con la stessa
- d) regola e formalizza rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali
- e) condivide con la Direzione generale dell'Usr e con l'intera istruzione lombarda informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità di cui trattasi (monitoraggi, esiti, strumentazioni, best practices,...)
- f) assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, condivisioni tavoli tecnico operativi, ...) all'interazione con altri attori territoriali per progetti integrati

- g) interagisce, ove necessario o utile, con altre reti territoriali lombarde o nazionali e internazionali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3

Art. 6 Durata e scadenze

- a) Il presente accordo ha valore triennale dalla data di approvazione dell'assemblea generale
- b) Con cadenza almeno annuale il medesimo sarà oggetto di valutazione di efficacia ed efficienza di sistema da parte dei sottoscrittori in raccordo con la Direzione generale dell'Usr per la Lombardia nell'ottica del miglioramento continuo condiviso.

Art. 7 Struttura operativa

Costituiscono la struttura operativa della rete

- I. l'Assemblea generale dei componenti (art.8)
- II. l'Istituto capofila (art 9)
- III. il Presidente (o il Vice Presidente in caso di assenza) (art. 10)
- IV. il Gruppo di regia (art. 11)
- V. il Coordinatore amministrativo (art. 12)
- VI. le scuole polo (art. 13) ed ogni eventuale ulteriore struttura derivante da articolazione settoriali o di sottoreti, per materia, obiettivo o territorio (art. 14)

Art. 8 Assemblea generale dei componenti

- a) L'Assemblea dei componenti di Rete Generale è l'organo deliberante in merito a:
- I. designazione di tutti gli altri soggetti di rete, di cui all'art 7, con individuazione delle sostituzioni per decadenza o rinuncia di relativi componenti
 - II. programmazione e gestione complessivi delle proprie attività per il raggiungimento delle relative finalità
 - III. eventuale individuazione di strutture funzionali ai progetti assunti (quali Comitati tecnici scientifici, audizioni, etc)
 - IV. presa d'atto delle richieste di nuove adesioni con sottoscrizione del presente accordo da parte di istituti scolastici statali e paritari territorialmente pertinenti o di recesso dalla rete
- b) Nell'Assemblea le scuole statali sono rappresentate dal relativo Dirigente scolastico, quelle paritarie dal Gestore o referente formalmente indicato dal medesimo
- c) Ogni membro rappresenta un peso di voto corrispondente al n° degli studenti ufficialmente iscritti al 30 settembre ultimo trascorso (1 voto fino a 200 alunni, 2 voti da 200 a 500, 3 voti oltre i 500 alunni), in scuole statali e in scuole paritarie, secondo dati formalmente trasmessi da Usr
- d) Ove la determinazione assembleare implichi l'impiego di risorse statali (finanziarie e/o umane) destinate a scuole statali, il diritto di voto è riservato ai soli Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali
- e) L'Assemblea delibera a maggioranza del peso dei voti dei presenti . La seduta è valida con il peso dei voti in prima seduta pari ai 2/3 , in seconda seduta alla metà più uno del peso dei voti. La seconda seduta è convocata mezz'ora dopo la prima. In caso di impedimento il dirigente può delegare un altro dirigente.
- f) In prima seduta si delibera
- I. L'adozione del presente Accordo di rete generale, con garanzia di tutti gli atti interni necessari ad ogni istituto scolastico (delibera Consiglio di istituto, per quanto di rispettiva competenza) e ad ogni scuola paritaria aderenti
 - II. - l'Istituto scolastico statale capofila
- conseguentemente il Presidente (dirigente dell'istituto capofila) e il Coordinatore (Dsga del medesimo istituto)
- il vice Presidente (dirigente di istituto di ciclo diverso da quello del Presidente)
- la costituzione del gruppo di lavoro incaricato di stendere i regolamenti attuativi del presente accordo e individuare la composizione del gruppo di regia di cui al successivo art. 11.
- g) L'Assemblea è ordinariamente convocata dal Presidente, che la presiede e nomina fiduciarmente un segretario per la sistematica redazione dei verbali di seduta. Può anche essere convocata straordinariamente su domanda firmata membri rappresentativi di almeno un terzo del peso di cui all'art. 8, l c) del presente atto, entro 15 gg dalla relativa sottoscrizione. Nel caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal vice Presidente o, per assenza del medesimo, dal componente dirigente di Istituzione Statale più anziano di età
- h) L'Assemblea può inoltre
- I. determinare di operare su compiti specifici articolandosi per cicli, ferma restando l'assunzione finale delle determinazioni da parte all'Assemblea generale

- II. delegare su propri compiti specificamente indicati il Gruppo di regia di cui al successivo art. 11
 - III. articolare la propria organizzazione in sottoreti per materia e territorio, stanti i richiamati compiti generali e comuni della medesima Assemblea generale
- i) Il Direttore generale dell'Usr per la Lombardia è invitato permanente all'Assemblea ed è costantemente informato delle relative attività (convocazioni, verbali, documenti, etc)

Art. 9 Istituto capofila

L'istituto capofila, individuato per ogni anno scolastico dall'Assemblea generale,

1. garantisce il coordinamento generale sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile, documentario, ...) della rete
2. in particolare unifica e registra in una o più schede, specificamente destinate, del proprio Programma annuale statale, le misure ed azioni di rete comportanti l'impiego di risorse destinate alla rete scuole statali, salvo quanto formalmente dislocato presso altra scuola polo (di cui mantiene aggiornamento documentale in copia)
3. assicura la trasparenza nell'impiego delle risorse

Art. 10 Presidente, vice Presidente

- a) Il presidente della rete
- I. assume la legale rappresentanza della rete
 - II. convoca e presiede l'Assemblea di cui all'art. 8 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni
 - III. convoca e presiede il Gruppo di regia di cui all'art. 11 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni
 - IV. assicura il collegamento tra la rete e la Direzione Generale per la Lombardia attraverso la partecipazione ai momenti di confronto regionale con la stessa e con le altre reti generali lombarde
 - V. stipula, su delibera dell'assemblea, contratti di prestazione d'opera, protocolli d'intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise
- b) Il vice presidente di rete
- I. coadiuva il presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza
 - II. lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.

Art. 11 Gruppo di regia

Il gruppo di regia, individuato per composizione numerica e nominale dall'Assemblea generale tra i relativi membri così come indicato dal relativo regolamento .

1. cura l'istruzione (predisposizione linee, strumentazioni, raccordi tra organi vari di rete, relazioni interistituzionali, bozze di intese etc) dei lavori dell'Assemblea generale
2. opera, su deleghe specifiche, sui compiti dell'Assemblea generale, salva relativa ratifica nella prima seduta successiva
3. mantiene i necessari rapporti con le reti locali variamente attive su tematiche specifiche

Art. 12 Coordinatore amministrativo

Il coordinatore amministrativo della rete coincidente con il Dsga dell'Istituto capofila

1. sovrintende e organizza i servizi generali amministrativo - contabili di rete all'interno della sua funzione, rispetto agli obiettivi ed alle risorse assegnati
2. definisce l'esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile, di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna
3. controfirma i medesimi atti
4. può, previa determinazione dell'Assemblea, procedere a dislocare risorse di rete vincolate a materie/progetti specifici c/o Istituto polo responsabili
5. cura l'impostazione di convenzioni o simili, ove necessari per l'uso integrato di risorse di scuole statali e di scuole paritarie della Rete generale

Art. 13 Scuole polo

Su determinazione formale dell'Assemblea, salvo quanto già definito a livello regionale o nazionale, sono individuati le scuole polo territoriali in relazione alle diverse materie o progetti specifici relativi alla governance regionale, con compiti di coordinamento, promozione e realizzazioni progettuali, raccordi

territoriali. Le scuole polo produrranno tutta la documentazione utile per la rendicontazione alla scuola capofila

Art. 14 Altri soggetti

- a) Le iniziative della rete possono articolarsi anche in strutture ulteriori corrispondenti ad articolazioni settoriali, per materie, obiettivi, sub ambiti geografici, quali ad esempio sottoreti, comitati tecnico scientifici, gruppi di lavoro.
- b) La composizione, la consistenza e le regolazioni funzionali di tali strutture sono interamente demandati all'Assemblea generale tramite emanazione di appositi regolamenti.

Art. 15 Incompatibilità

La carica di Presidente, vicepresidente della rete e DSGA coordinatore della rete sono incompatibili con incarichi sindacali

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle risorse esplicitamente destinati alle reti generali e fornite da

- I. MIUR
- II. USR
- III. istituti scolastici statali e scuole paritarie della rete
- IV. altri soggetti pubblici e/o privati.

Art. 17 Contabilità

- a) L'Assemblea generale indicherà le forme di attuazione delle attività di rete conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali e delle vigenti regolazioni in materia per le scuole paritarie.
- b) La scuola capofila, o la scuola polo, ove delegata formalmente, presenterà all'Assemblea generale il progetto finanziario di ciascuna attività, nonché la chiara pertinenza economico finanziaria distinta tra risorse
- c) Tali progetti sono sottoposti all'approvazione, oltre che in sede di Assemblea generale anche
 - I. ai competenti organi collegiali di ciascuna istituzione scolastica statale
 - II. al gestore di scuola paritaria tramite determinazione formale comprensiva di coinvolgimento favorevole, per quanto di pertinenza dei relativi organi collegiali

Art. 17 Risorse e contratti di lavoro

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nei comparti scuola statale e non statale
Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo.

Art. 18 Rinvii

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 (e al D.I. 44/2001 e all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int., nonché sulla legge 62/2000 (legge di parità) e succ. mod., Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006) e linee guide attuative.

Art. 19 Controversie

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 20 Deposito

Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi, nonché sul sito ufficiale Usl Lombardia. E' fatto registrare in caso d'uso.

Testo approvato dall'Assemblea generale della Rete in data 26 novembre 2013.

Bergamo, 26/11/13

Letto, confermato e sottoscritto

